



## Scheda Paese URUGUAY

### NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO DELL'URUGUAY

L'Uruguay è una repubblica presidenziale suddivisa in 19 dipartimenti (*departamentos*).

L'ordinamento giudiziario si basa sul diritto spagnolo e recepisce le emanazioni internazionali.

La giustizia è amministrata da *i*) Tribunali locali, presenti in ciascun dipartimento e competenti esclusivamente per il primo grado di giudizio, *ii*) Corti d'Appello e *iii*) Corte Suprema, con sede a Montevideo e competenti per i successivi gradi di giudizio.

In caso di mancato pagamento l'ordinamento dell'Uruguay mette a disposizione le seguenti **n. 5 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento esecutivo di titoli
3. procedimento sommario di ingiunzione
4. procedimento ordinario
5. procedure concorsuali

#### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie. Le principali misure cautelari sono il sequestro conservativo e il pignoramento di specifici asset appartenenti al debitore.

In presenza di titoli esecutivi, il giudice può disporre l'immediato avvio di misure cautelari.

#### 2. PROCEDIMENTO ESECUTIVO DI TITOLI

È attivabile immediatamente dal creditore tramite esecuzione dei titoli di credito già in suo possesso.

Si precisa che per l'efficacia esecutiva di *promissory note/bill of exchange* è necessario procedere al preventivo protesto del titolo per il tramite di un ufficiale giudiziario o notaio.

Il termine per attivare l'esecuzione di *promissory note/bill of exchange* è di 3 anni a partire dalla data di scadenza del titolo.

#### 3. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Si tratta di un procedimento che consente di ottenere un provvedimento esecutivo a seguito di un accertamento rapido e sommario.

È attivabile in presenza di crediti garantiti o fatture commerciali con autentica notarile.

#### 4. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i*) accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto alle procedure di cui ai precedenti punti) e *ii*) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere esecutivamente in danno del debitore.

È obbligatorio procedere con un tentativo di conciliazione prima di avviare il procedimento, che si compone complessivamente di n. 3 gradi di giudizio.

La durata media di tale procedimento varia da 1 a 3 anni.

#### 5. PROCEDURE CONCORSALE

Le principali procedure concorsuali sono:

- **Liquidación**: ha finalità liquidatoria. La procedura può essere attivata *i*) su istanza del debitore (*Voluntary Liquidation*), *ii*) su istanza di uno o più creditori (*Forced Liquidation*), e *iii*) in caso di esito negativo della procedura di ristrutturazione/riorganizzazione (*Judicial Liquidation*).
- **Concurso**: ha finalità conservativa del patrimonio dell'impresa previo accordo con i creditori.